



# Comune di Agerola

Provincia di Napoli

Ordinanza n. 44/13

Prot. n. 5402

**OGGETTO:** *Limitazioni al commercio su aree pubbliche in forma itinerante.*

## IL SINDACO

**VISTA** la deliberazione Giunta Comunale n.180 dell'11 dicembre 2006, avente ad oggetto: "Disciplina del commercio ambulante", con la quale sono state stabilite modalità, divieti e limitazioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante, nelle more dell'adozione del Regolamento comunale;

**VISTA** la normativa vigente in materia ed in particolare gli artt. 27, 28 e 29 del Decreto Legislativo n. 114 del 31 marzo 1998 nonché gli artt. 26, 32 e 45 della Legge Regione Campania n.1 del 7 gennaio 2000;

**CONSIDERATA** l'alta valenza turistica del territorio del Comune di Agerola e quindi delle strade del territorio comunale e l'aumento nella stagione estiva della circolazione di automobili e bus lungo la statale SS 366;

**RITENUTO** di dover evitare ogni pregiudizio in considerazione della spiccata vocazione turistica dell'ente locale, nonché possibili ripercussioni sotto il profilo della salute, della salubrità, dell'igiene e dell'ordine pubblico;

**CONSIDERATO**, altresì, che in dipendenza di quanto sopra, si rende necessario eliminare le condizioni di criticità del traffico che si determinano nelle arterie viarie principali, riducendo al minimo il rischio di sinistri ed incidenti stradali con conseguente pericolo per l'incolumità delle persone;

**SENTITO** il Comando di Polizia Municipale sulle condizioni della viabilità, il quale evidenzia la possibilità di interdire e/o limitare il commercio su talune aree pubbliche;

**RITENUTA** la necessità di imporre adeguate limitazioni e divieti all'esercizio del commercio in forma ambulante svolto in modo itinerante, al fine di ripristinare e/o contenere gli inconvenienti prima descritti;

**RILEVATO** che l'esercizio del commercio su aree pubbliche è subordinato al rispetto delle condizioni di tempo e di luogo stabilite dal Sindaco e che l'esercizio del commercio in forma itinerante può essere oggetto di divieti e limitazioni per motivi di viabilità, di carattere igienico - sanitario o per altri motivi di pubblica sicurezza (art. 32, comma 3, della L.R.C. 1/2000);

**RITENUTO**, in considerazione di quanto sopra, di dover impartire – anche ad abrogazione, modifica ed integrazione di precedenti ordinanze sindacali – ulteriori e più puntuali disposizioni;

**VISTO** il combinato disposto del comma 7 dell' art. 50. e del comma 1, lettere b) e d), dell' art. 54 del decreto legislativo n. 267/2000;

#### **ORDINA**

L'esercizio del commercio su aree pubbliche, in qualunque modo esercitato, è soggetto alle norme che tutelano le esigenze igienico-sanitarie in materia sia di vendita al dettaglio di prodotti alimentari, sia di somministrazione di alimenti e bevande;

Il commercio su aree pubbliche di prodotti alimentari deve essere esercitato con le modalità e le attrezzature necessarie a garantire che siano protetti da contaminazione esterne e siano conservati in maniera adeguata in rapporto alla loro natura ed alle loro caratteristiche.

Tali modalità ed attrezzature sono stabilite dal Ministro della sanità con ordinanza 3/04/2002 e Reg. CE n.852/2004 – n.853/2004. Qualora l'attività di cui sopra sia esercitata mediante veicoli, essi devono avere le caratteristiche stabilite dal Ministro della Sanità e dai Regolamenti CE sopracitati.

L'autorizzazione deve essere esibita ad ogni richiesta degli organi di vigilanza. L'operatore commerciale su aree pubbliche può farsi sostituire, nell'esercizio dell'attività, esclusivamente da chi sia in possesso dei requisiti di cui all'art. 5 del decreto legislativo 114/1998, salvo il caso di sostituzione momentanea per la quale può essere delegato anche un soggetto privo dei requisiti prescritti, purché socio, familiare coadiuvante o dipendente. E' vietata qualsiasi discriminazione connessa al rilascio delle autorizzazioni o all'espletamento dell'attività in relazione a nazionalità, sesso, religione, regione, provincia o comune di provenienza.

Il commercio in forma itinerante è consentito dalle ore 08:00 alle ore 20:00 dei giorni feriali con esclusione della domenica e dei giorni festivi, e le soste sono limitate al tempo strettamente necessario per effettuare le operazioni di vendita, e comunque fino al massimo di un'ora nello stesso posto, con obbligo di osservare la distanza di almeno 200 metri per la sosta successiva.

E' vietato l'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante nelle seguenti strade e zone del territorio comunale, a tutela della sicurezza pubblica, in rapporto alla circolazione stradale dei veicoli e dei pedoni: Viale della Vittoria – Piazza Unità d'Italia – Via Roma – Via Mazzini – Via A. Diaz – Piazza Capasso – Via Principe di Piemonte – Via San Lorenzo – Via Villani – Piazzetta Madonnina del Forestiero – Via Cardinale Brancati – Via delle Sorgenti – Piazzetta XXIV Maggio – Via M. R. Florio – Via A. Casanova – Via Tuoro – Piazzetta G. Avitabile – Via Miramare – Via A. Coppola, e fino a 200 metri da tutti gli incroci ed intersezioni laterali con le dette strade.

È comunque vietata la vendita con l'uso di bancarelle e l'esposizione della merce esternamente al mezzo.

E' fatto divieto di impiegare mezzi audiovisivi e/o strumenti di amplificazione sonora per la dimostrazione dei prodotti posti in vendita.

Gli operatori commerciali hanno l'obbligo di lasciare pulito lo spazio occupato per la sosta senza abbandonare i rifiuti in modo incontrollato sulle pubbliche strade e piazze, e sono responsabili di eventuali danni arrecati al patrimonio pubblico e/o a proprietà di terzi.

I produttori agricoli abilitati, ai sensi del decreto legislativo n. 228 del 2001, a vendere i propri prodotti in forma itinerante sono tenuti a rispettare le disposizioni contenute nella presente ordinanza.

Il commercio in forma itinerante deve, in ogni caso, tener conto delle esigenze di sicurezza della viabilità e svolgersi nel pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di codice della strada.

La presente avrà decorrenza dal 1 luglio 2013 e verrà resa pubblica mediante affissione all'albo pretorio nonché notifica ai titolari di autorizzazioni per il commercio su aree pubbliche in forma itinerante presenti sul territorio.

L'inosservanza ai divieti e limitazioni stabiliti con la presente ordinanza sarà punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 516,45 a euro 3.098,74, ai sensi dell'articolo 29, commi 1, 2 e 3 del decreto legislativo 114/1998 da applicarsi secondo le procedure previste dalla legge 689/1981, e dell'articolo 45 della L.R.C. n. 1/2000.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR CAMPANIA – SEZIONE di NAPOLI entro il termine di 60 giorni ovvero ricorso al Capo Straordinario dello Stato entro 120 giorni decorrenti dalla data di notifica della presente ordinanza o dalla piena conoscenza del presente provvedimento.

Il Comando Polizia Municipale, gli Agenti della Forza Pubblica e gli altri organi di Vigilanza disporranno gli opportuni accertamenti per verificare l'osservanza delle presenti disposizioni.

Il presente provvedimento è pubblicato all'Albo Pretorio on line e sul sito istituzionale del Comune nell'apposita sezione ordinanze.

Agerola, 28 giugno 2013



Il Sindaco  
**Prof. Luca Mascolo**